



Decreto Dirigenziale n. 32 del 16/03/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 7 - UOD Foreste

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN). AUTORIZZAZIONE AL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE TERRE GRAVATE DA USO CIVICO PER BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA COMUNALE SITA IN LOCALITA' TOPPO PAGLIANO FG. 2 P.LLA 40 DI MQ 8460.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- nel territorio del Comune di Montefalcone Di Val Fortore (BN), in Località Toppo Pagliano, foglio 2, particella n.40, è presente un'area ricadente in zona omogenea "E – Agricola" del vigente P.R.G. gravata da uso civico, cat. A, "bosco e pascolo permanente", giusto Decreto del R. Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli, del 21.03.1938, utilizzata in passato, in situazione emergenziale, quale sito per lo smaltimento in via provvisoria dei rifiuti solidi urbani;
- la Giunta Regionale della Campania con la Delibera n. 175/2013 ha programmato, a valere sui fondi POR/FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.2, i lavori di bonifica e messa in sicurezza della suddetta discarica sita in località Toppo Pagliano del Comune di Montefalcone Di Val Fortore (BN);

CONSIDERATO CHE:

- il Consiglio Comunale di Montefalcone Di Val Fortore (BN), con deliberazione n. 5 del 11.02.2015, dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. L.vo n. 267/2000) ha richiesto l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dell'area sita alla località Toppo Pagliano del suddetto Comune, foglio 2 p.lla 40 di are 84.60 gravata da uso civico per la realizzazione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale come da relazione del responsabile del servizio tecnico Arch. Luigi Esposito allegata alla predetta deliberazione comunale;
- la realizzazione dell'intervento attua pienamente il disposto della D.G.R.C. n. 368 del 23 marzo 2010, recante "Definizione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 13 ottobre , n. 13 degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale e delle destinazioni d'uso ammissibili per le terre gravate da usi civici", laddove la medesima definisce come indirizzo di assetto paesaggistico e territoriale per le terre gravate da usi civici il mutamento di destinazione, temporaneo o definitivo (alienazione) – di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927 – finalizzato e connesso alla realizzazione, esercizio, gestione dei seguenti interventi, impianti ed opere: (...omissis) opere igieniche ed idropotabili e di risamento del suolo nonché opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;

RITENUTO CHE:

- i terreni in questione hanno perso la loro originaria destinazione in quanto utilizzati quale discarica comunale, hanno assunto delle caratteristiche tali da presentare, una conformazione irreversibilmente legata alla funzione assunta e per tale ragione non possono essere reintegrati alla loro originaria destinazione in quanto risultano compromessi gli originari valori ambientali;

VISTO l'art. 12 della legge 16.06.1927, n. 1766 sul riordino degli usi civici, l'art. 41 del regolamento approvato con R.D. del 26.02.1928, nonché l'art. 10 della L.R. 17.03.1981, n. 11;

VISTO il decreto del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici in Napoli del 21 marzo 1938 con il quale furono assegnati alla categoria "A" bosco e pascolo permanente i terreni in questione in agro del Comune di Montefalcone Di Val Fortore (BN);

RITENUTO CHE:

- per le circostanze di fatto e di diritto sopra esposte, si possa accogliere la richiesta

del Comune di Montefalcone Di Val Fortore (BN) di mutamento di destinazione per anni 30 (trenta) relativamente all'appezzamento di terreno occupato dalla ex discarica comunale in località Toppo Pagliano, catastalmente riportato al Foglio 2, particella 40 per una superficie totale di mq. 8460 per la bonifica e messa in sicurezza e ripristino ambientale della ex discarica comunale;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

VISTA la legge 16/06/1927 n. 1766 e il R.D. n. 332 del 26/02/1928;

VISTA la legge regionale n. 11 del 17/03/1981;

VISTA la D.G.R.C. n. 368 del 23 marzo 2010;

VISTA la D.G.R.C. n. 427 del 27/09/2013 e la D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013;

VISTE le note del D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. n. 162620 del 06/03/2014 e n. 166279 del 07/03/2014;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Operativa Dirigenziale Foreste:

D E C R E T A

Per quanto precede che di seguito si intende trascritto e confermato:

1) Il Comune di Montefalcone Di Val Fortore (BN) è autorizzato a mutare la destinazione delle terre collettive per anni trenta relativamente all'appezzamento di terreno occupato dall'ex discarica comunale in località "Toppo Pagliano" distinte in catasto al foglio 2, part.40 di superficie pari a 8460 mq. per la bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale e ripristino ambientale dell'intera discarica.

2) Il mutamento di destinazione di cui al precedente punto è preordinato agli scopi indicati in premessa, pena la decadenza, con il ritorno delle terre, per quanto possibile, alla originaria destinazione.

3) La presente autorizzazione è subordinata, sotto pena di decadenza, all'osservanza delle norme in materia ambientale, paesistica, idrogeologica, archeologica ed urbanistica, la cui vigilanza compete al Comune gestore del civico demanio ed ad ogni altra Pubblica Amministrazione preposta per legge.

4) La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, nel rispetto dei vincoli gravanti sull'area oggetto d'intervento, con l'obbligo di comunicazione da parte del Comune alle Autorità preposte alla relativa tutela, per quanto di competenza, di qualsiasi intervento che non sia stato già comunicato ed autorizzato, che venga ad incidere sull'esistente stato dei luoghi.

5) In caso di violazione dei vincoli di cui al precedente punto **4** del dispositivo accertata dall'Autorità preposta alla relativa tutela e notificata a questa U.O.D., il presente provvedimento costituirà oggetto di immediata disposizione di revoca con conseguente invito al Comune interessato di applicazione dell'istituto di cui all'art. 823 c.c. (reintegra del terreno).

6) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al T.A.R. entro il termine di gg.60 dalla relativa notifica.

7) Copia del presente decreto viene trasmesso:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Comune di Montefalcone Di Val Fortore (BN) per opportuna notifica;
- all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali.
- all'UDCP - BURC per la pubblicazione ai sensi del D.Lgs no 33/2013 artt. 26 e 27.

DELLA VALLE